

**COMUNE DI LOVERE**  
PROVINCIA DI BERGAMO



**Comune di Lovere**  
**Provincia di Bergamo**

**REGOLAMENTO recante CRITERI COMUNALI**  
**in materia di autorizzazioni per l'attività di**  
**Somministrazione di alimenti e bevande**

**Art.1**  
**Norme di riferimento**

Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione sono disciplinate:

- dalla Legge 4 agosto 2006 n° 248 di conversione con modifiche del Decreto Legge 4 luglio 2006 n° 223 in riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ;
- dalla Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) ;
- dall'allegato A alla D.G.R. Lombardia 6495 del 23 gennaio 2008 "Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione alla L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003" ;
- dal T.U. leggi di P.S. 18.06.1931, R.D n. 773, e successive modificazioni per quanto compatibile con la legislazione speciale regionale e nazionale ;
- dalle disposizioni contenute nel presente regolamento comunale, che è stato elaborato tenendo conto anche delle circolari interpretative emanate dalla Regione Lombardia Direzione Commercio, Fiere e Mercati in data 02 aprile 2004, e 30 luglio 2004, nonché della raccolta di risposte ufficiali fornite dalla stessa Direzione Commercio in risposta ai quesiti formulati dai comuni in tema di applicazione della legge regionale n° 30;
- dal Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 in attuazione della direttiva 2006/123/CE.

**COMUNE DI LOVERE**  
PROVINCIA DI BERGAMO



**Art. 2**  
**Durata di validità degli indirizzi**

Il presente Regolamento ed i relativi criteri di individuazione hanno validità quadriennale, tuttavia possono essere modificati in qualunque momento prima della scadenza con le medesime procedure previste per l'approvazione .

I presenti indirizzi comunali sono deliberati dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n° 6/2010 e dall'art. 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59.

**Art. 3**  
**Ambito di applicazione delle presenti disposizioni**

Le presenti disposizioni regolamentari si applicano:

- 1) per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura degli esercizi di somministrazione;
- 2) per la dichiarazione di inizio attività per il trasferimento di sede;
- 3) per la dichiarazione di inizio attività per il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi;
- 4) per la dichiarazione di inizio attività relativa all'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alle attività di somministrazione di alimenti e bevande elencate nell'art. 68 comma 4 lettere a), b), c), d), e), f), g), della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n.6.

Per esercizi di somministrazione si intendono gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ad eccezione dei casi di cui all'art. 70 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del presente regolamento, nonché della DGR n° 6919 del 2 aprile 2008 , tutte le attività di somministrazione di cui ai punti 2), 3), 4) sopra indicate possono essere iniziate a seguito di presentazione di Dichiarazione di Inizio Attività produttiva ad efficacia immediata utilizzando la modulistica approvata con Decreto Direttoriale Regione Lombardia n° 7813 del 16 luglio 2008 ( mod. A e schede allegate ) sia per gli effetti amministrativi, sia per gli effetti di Notifica igienico sanitaria.

Qualora le suddette attività elencate comportino produzione e/o trasformazione e/o distribuzione di prodotti alimentari, alla DIAP deve essere allegata la specifica scheda per la notifica di cui al decreto n° 4221 del 24.04.2007 ed al Decreto Direttore Centrale Regione Lombardia 16 luglio 2008 n° 7813 , ai fini della registrazione da parte della competente ASL in conformità a quanto previsto dai Regolamenti CE n° 852-853-854-882 .

# COMUNE DI LOVERE

## PROVINCIA DI BERGAMO



### Art. 4

#### Domande di autorizzazione

La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere inviata tramite servizio postale o presentata al protocollo del comune; l'eventuale invio deve avvenire a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nella domanda devono essere indicati :

- Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale del richiedente . Per le società : ragione sociale, sede legale partita IVA, le generalità del legale rappresentante
- Certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all' art. 71 del D.lgs.vo 26 marzo 2010 n. 59;
- Ubicazione dell'esercizio, intendendo per tale l'indirizzo ed il numero civico, oppure i dati catastali, e comunque quegli elementi sufficienti a localizzare esattamente il pubblico esercizio ;
- Superficie di somministrazione e di servizio; qualora l'attività di somministrazione sia esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, deve essere indicata la superficie riservata a ciascuna attività .
- La documentazione di previsione di impatto acustico redatta ai sensi della Legge Regionale n° 13/2001, della D.G.R n° 7/8313 del 08.03.2002 e della D.G.R. 23/01/2008 n. 8/6495.

La documentazione sotto riportata, può essere presentata dal richiedente anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale, ma in ogni caso prima dell'inizio dell'attività, e/o comunque entro 365 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale:

- a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato dalla quale dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17.12.1992, n. 564.
- b) certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- c) certificato di prevenzione incendi, se previsto, o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VVFF ;
- f) Notifica Igienico Sanitaria presentata ai sensi del Regolamento CE n° 852 ed ai sensi della legge regionale 30-12-2009 n° 33 Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità, necessaria per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, da trasmettere alla ASL competente;
- g) documentazione comprovante la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Per documentazione comprovante la disponibilità dei locali si intende: fotocopia del contratto di affitto/locazione/comodato ecc. dei locali, redatto con atto pubblico , o scrittura privata autenticata, o

**COMUNE DI LOVERE**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**



anche semplice scrittura privata purché accompagnata da fotocopia del documento di identità delle parti sottoscrittenti.

Il Comune trasmette al richiedente comunicazione di inizio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, copia della quale, viene esposta all'albo pretorio del Comune territorialmente competente, ed in quello sede dello Sportello unico associato, ove esistente, per la durata di 10 giorni.

**Art. 5**

**Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande**

Il titolare del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al comune prima dell'inizio o della modifica dell'attività, la denominazione assunta e precisamente se trattasi di :

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia confezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- j) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- k) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

**COMUNE DI LOVERE**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**



Nel caso in cui un esercizio svolga attività diverse, è obbligatorio segnalare le diverse denominazioni assunte con la relativa superficie destinata a ciascuna denominazione.

In nessun caso la comunicazione fatta dall'utente di variazione con aggiunta di nuove denominazioni, potrà costituire estensione dell'attività esercitata, per ottenere la quale è obbligatorio seguire la specifica procedura prevista dalla legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6.

**Art. 6**

**Superficie delle attività di somministrazione e ampliamento**

Non è stabilito alcun limite minimo né massimo di superficie per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alle modalità di misurazione dei pubblici esercizi di somministrazione di cui all'art. 68 comma 4 della L.R. 2 febbraio 2010 n° 6 ed al fine della determinazione della superficie di somministrazione, si precisa che fanno parte dei locali destinati a servizi i seguenti :

- a) i servizi igienici per il pubblico ed il personale
- b) i camerini
- c) il guardaroba
- d) gli spogliatoi per il personale
- e) la cucina, compresa la zona lavaggio stoviglie
- f) il locale dispensa
- g) il locale preparazione alimenti
- h) gli ingressi, i relativi disimpegni e la zona casse
- i) i locali filtranti e separati in genere

Non fa comunque parte dell'area destinata all'attività di somministrazione e vendita quella occupata dagli arredi per la somministrazione quali poltrone, divani e tavoli di ridotte dimensioni.

L'ampliamento dell'esercizio di somministrazione deve essere comunicato al comune e può essere effettuato decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Contestualmente alla comunicazione dovrà essere presentata all'ASL per il tramite dell'ufficio comunale competente, la notifica ai sensi del regolamento CE n° 852/2004 e della legge regionale n° 1/2007 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia) e n° 33/2009 (Testo Unico Leggi Regionali in materia di sanità) necessaria per l'idoneità igienico-sanitaria relativamente al locale oggetto di ampliamento; tale notifica è effettuata utilizzando la modulistica approvata con Decreto n. 10863 del 26-10-2009.

Nella comunicazione di ampliamento ai fini amministrativi effettuata al comune, il soggetto deve dichiarare di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso ed ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. n. 564/1992.

**COMUNE DI LOVERE**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**



La comunicazione di ampliamento con prova dell'avvenuta trasmissione al comune, dovrà essere esibita a richiesta degli organi di polizia ed esposta assieme alla autorizzazione principale (o DIA) del pubblico esercizio.

**Art. 7**  
**Attività temporanee**

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate in forma temporanea in occasione di riunioni straordinarie di persone, possono essere effettuate su tutto il territorio comunale, utilizzando la modulistica approvata con Decreto n. 10863 del 26-10-2009.

Le DIA ai fini amministrativi, per attività temporanea di somministrazione possono essere presentate esclusivamente quando non si renda necessaria la verifica di agibilità di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del TULPS; in ogni caso di presentazione di DIA per manifestazioni temporanee, il denunciante e/o specifico delegato/preposto, dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59.

**Art. 8**  
**Cessazione di attività**

Il titolare che cessa l'attività di somministrazione deve trasmettere al comune, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa.

**Art. 9**  
**Programmazione dell'attività**

In relazione all'intero territorio comunale non è prevista la fissazione di un contingente massimo di autorizzazioni per la somministrazione rilasciabili da parte dell'amministrazione, nè sono previsti provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, garantendo in tal modo il libero esercizio dell'attività, fatto salvo quanto previsto dal seguente art. 10.

**COMUNE DI LOVERE**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**



**Art. 10**  
**Impatto acustico e ambientale**

Le attività di somministrazione devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla legge Regionale n° 13/2001; in particolare si rende obbligatoria la presentazione della documentazione di previsione di Impatto acustico relativamente ai casi previsti dagli art. 4 e 5 della D.G.R n° 7/8313 del 08.03.2002 e dal punto 3 e 11 della D.G.R. 23/01/2008 n° 8/6495.

Le attività di somministrazione già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago con accertati fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in applicazione della Legge n° 447/95 e del DPCM 14 novembre 1997 e delle eventuali prescrizioni imposte dal competente organo tecnico consultivo A.R.P.A .

Per le attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande il rispetto dei limiti previsti dalla normativa di cui sopra, è soggetta ad autocertificazione nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia.

**Art. 11**  
**Rilascio dell'autorizzazione**

L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione è soggetto al silenzio assenso per effetto dell'art. 20 della Legge 241/1990.

Il termine per la conclusione del procedimento decorre dal momento in cui il richiedente ha presentato tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accesso all'attività ed al suo esercizio.

L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato e mantiene la natura di licenza di polizia ai fini dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ed abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi od impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché allo svolgimento di giochi leciti ed alla installazione e gestione di videogiochi di cui all'art.110 TULPS nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dal DM Economia e Finanza 27 ottobre 2003.

L'autorizzazione abilita inoltre all'effettuazione di intrattenimenti musicali e/o di svago, sia all'interno che all'esterno del pubblico esercizio, anche attraverso l'uso di televisioni, radio-stereocd, karaoke, con esclusione di balli e/o danze, ed a condizione che tali forme di trattenimento siano esercitate in forma secondaria rispetto all'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande, senza allestimento e predisposizione di sale o spazi appositamente attrezzati, ad esempio

# COMUNE DI LOVERE

## PROVINCIA DI BERGAMO



passerelle, pedane, palchi, tribune ecc. senza il pagamento di un biglietto di ingresso o aumento delle consumazioni, e senza che si effettui pubblicità dell'evento o trattenimento medesimo .

In ogni caso l'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno del territorio comunale dovrà essere esercitata nel rispetto delle prescrizioni generali della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e pertanto nel rispetto delle seguenti condizioni :

- a) il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59;
- b) devono essere rispettate le disposizioni e/o vincoli di legge in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e polizia locale, nonché eventuali altri limiti imposti dal presente regolamento.

### Art. 12

#### **Decadenza dell'autorizzazione e del titolo abilitativo**

Ai sensi dell'articolo 64 comma 8 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59, salvo quanto previsto dal T.U.L.P.S Regio Decreto n° 773/1931, le autorizzazioni e i titoli abilitativi (dichiarazioni di inizio attività) decadono nei seguenti casi:

- a) quando il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 comma 1 e 2 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59;
- b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a 12 mesi;
- c) qualora venga meno la rispondenza dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'Interno. In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;
- d) in caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità non attivi l'esercizio entro 180 giorni.

Per casi di comprovata necessità, ai fini della proroga di cui alla lettera d) si intendono le seguenti fattispecie:

- 1) Il ritardo da parte del comune nel rilascio delle richieste, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione dei locali;
- 2) L'incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativi.

### Art. 13

#### **Revoca dell'autorizzazione**

Ai sensi dell'articolo 76 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6, salvo quanto previsto dal T.U.L.P.S Regio Decreto n° 773/1931, le autorizzazioni e i titoli abilitativi (dichiarazioni di inizio attività) sono revocate nei seguenti casi:

**COMUNE DI LOVERE**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**



- a) quando viene meno l'effettiva disponibilità dei locali e non venga chiesta l'autorizzazione o presentata la dichiarazione di trasferimento in nuova sede nel termine di 6 mesi salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione.

Per casi di comprovata necessità, ai fini della proroga di cui alla lettera a) si intendono le seguenti fattispecie:

- 1) Il ritardo da parte del comune nel rilascio delle richieste, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione dei locali;
- 2) L'incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativi

<b>Art. 14</b> <b>Divieto di somministrazione di superalcolici</b>
---

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume **E' VIETATA** negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, o complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere sia permanente che temporaneo nel corso di manifestazioni sportive e musicali all'aperto.

<b>Art. 15</b> <b>Subingresso nell'attività di somministrazione</b>
--

Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte è soggetta a dichiarazione di inizio attività ad efficacia immediata ai sensi art. 19 comma 2 secondo periodo della Legge n. 241/1990.

L'attività dell'avente causa quindi può essere iniziata contestualmente all'invio della dichiarazione al Comune competente per territorio.

Resta ferma, ai fini dell'avvio della dichiarazione di inizio attività, la necessità del possesso dei presupposti e dei requisiti di cui all'art. 71 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e dell'effettivo trasferimento della gestione o della titolarità è comprovato da:

- a) atto pubblico;
- b) scrittura privata con firme autenticate ;
- c) scrittura privata anche non autenticata purché accompagnata da fotocopia del documento di identità delle parti sottoscrittenti

**COMUNE DI LOVERE**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**



In caso di subingresso per causa di morte il termine per riprendere l'attività decorre dalla data di acquisto del diritto all'eredità; questa data coincide con l'apertura della successione ovvero con quella di decesso del titolare dell'autorizzazione.

Nel caso in cui il subentrante per causa di morte non sia in possesso della qualificazione professionale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, stante l'imprevedibilità dell'evento, è ammissibile la continuazione dell'attività da parte dell'avente causa, ferma restando la necessità di acquisire il requisito della qualificazione professionale entro 6 mesi dall'apertura della successione.

**Art. 16**

**Cambio del delegato/preposto - Modifiche societarie nell'attività di somministrazione**

Il cambio di delegato o preposto dell'attività è soggetto a comunicazione al Comune da parte del legale rappresentante con accettazione sottoscritta del nuovo preposto o delegato.

Le modifiche societarie relative al cambio dei soci che non comportano variazione di Partita IVA e pertanto non richiedono il rilascio di una nuova autorizzazione, sono soggette a comunicazione al Comune da parte del legale rappresentante, entro 30 giorni dall'avvenuta modifica .

**Art.17**

**Trasferimento di sede**

Il trasferimento di sede è soggetto a dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 comma 2 secondo periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Alla dichiarazione di inizio attività deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato dalla quale dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17.12.1992, n. 564.
- b) certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- c) certificato di prevenzione incendi se previsto o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VVFF;
- d) documentazione comprovante la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
- e) documentazione di previsione di impatto acustico redatta ai sensi della Legge Regionale n° 13/2001, della D.G.R n° 7/8313 del 08.03.2002 e della D.G.R. 23/01/2008 n. 8/6495

**COMUNE DI LOVERE**  
PROVINCIA DI BERGAMO



**Art. 18**  
**Orari degli esercizi di somministrazione**

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi quelli abbinati ad attività di trattenimento e svago, sono determinati con apposita ordinanza che verrà adottata dal Sindaco, anche sulla base dei presenti indirizzi approvati dal Consiglio Comunale. Ai sensi dell'articolo 54 comma 6 del Dlgs 18 agosto 2000 n° 267, come modificato dal DL n° 92/2008 convertito in legge 24 luglio 2008 n° 125, il Sindaco potrà modificare gli orari dei pubblici esercizi in casi di emergenza connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, per motivi di sicurezza urbana ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza.

Per le attività con prevalente apertura serale, abbinata ad attività di trattenimento e svago, o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, allo scopo di evitare problemi di disturbo alla quiete pubblica sono previste specifiche disposizioni nell'Ordinanza del Sindaco relativa agli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione.

L'orario di svolgimento dei trattenimenti effettuati nei pubblici esercizi potrà essere differenziato, nella predetta Ordinanza del Sindaco, in base a differenti zone del territorio comunale.

**Art. 19**  
**Installazione di videogiochi**

L'autorizzazione o la dichiarazione di inizio attività per la somministrazione di alimenti e bevande rilasciata ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 abilita anche alla installazione e gestione di videogiochi di cui all'art. 110 del TULPS R.D n° 773/1931 secondo i limiti e le disposizioni della vigente normativa in materia.

**Art 20**  
**Sorvegliabilità dei locali**

Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n° 564.

La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente: in questo secondo caso purché all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi con espressa indicazione sulla planimetria del locale, il rispetto dei requisiti in questione.

Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad attività di phone center od attività di intermediazione, ciascuna attività dovrà essere svolta in ambienti e spazi specificatamente delimitati e separati, dotati ciascuno di separata e specifica entrata così da

**COMUNE DI LOVERE**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**



consentire la sorvegliabilità da parte degli organi di vigilanza di ciascuna di dette attività: non sono ammesse delimitazioni e separazioni mobili e/o temporanee tra le diverse attività .

**Art. 21**  
**Casi di fallimento dell'attività**

Nel caso di fallimento di un esercizio regolarmente autorizzato, il curatore deve provvedere al deposito dell'autorizzazione presso il competente ufficio comunale entro 90 (novanta) giorni dalla sentenza; entro tale termine non si applica il disposto dell'art. 64 comma 8 lettera a) del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59.

Il mancato deposito, entro il termine suddetto, comporta la revoca dell'autorizzazione.

Il Comune rilascia un'attestazione dell'avvenuto deposito, che ha durata indeterminata fino all'adozione da parte degli organi giudiziari, dei provvedimenti conseguenti al fallimento.

Nel caso di esercizio provvisorio, disposto dal Tribunale, il curatore deve produrre al Comune il relativo decreto del Tribunale, richiedere la cessazione del deposito e, nell'ipotesi intenda proporre altra persona all'attività, indicarne il nominativo.

Al termine della gestione provvisoria, ovvero in caso di sua sospensione, il curatore stesso deve darne comunicazione al Comune e provvedere al deposito come sopra indicato.

Durante il periodo di deposito, l'autorizzazione è sospesa e non si applica la disposizione di cui all'art. 64 comma 8 lettera b) del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59, fino alla cessione a terzi dell'esercizio ovvero alla definitiva cessazione dello stesso.

Le presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche ai casi di liquidazione coatta amministrativa e di sequestro giudiziario.

In corso di procedura fallimentare è fatto divieto al soggetto sottoposto, di esercitare altra attività commerciale e/o economica, fatta salva l'autorizzazione del curatore , fino alla emissione del decreto di chiusura del fallimento; solo successivamente all'emissione del decreto di chiusura del fallimento sarà consentito al soggetto interessato dalla procedura fallimentare, di iniziare nuovamente un'attività di somministrazione e/o economica in genere.

**Art. 22**  
**Sanzioni**

**COMUNE DI LOVERE**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**



Chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza dichiarazione di inizio attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio.

Per quanto concerne l'applicazione delle sanzioni per l'inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento si rimanda a quanto previsto nell'art. dall'art. 80 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6.

Per l'inosservanza delle disposizioni al presente Regolamento non contemplate nel sopra citato art. 80, si applica la sanzione amministrativa prevista per il mancato rispetto dei regolamenti comunali di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 26.05.2003.